

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Presidente dà atto che il Consigliere Avv. Cavarretta Michele risulta oggi assente per il concomitante impegno presso il Liceo Scientifico di Trapani con il progetto Alternanza Scuola Lavoro.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Passando all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (**PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI**), in relazione all'istanza di liquidazione compensi F. 13/P N. 1/2017, il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare. Il Presidente dà atto che sul punto si procederà a separata verbalizzazione affidando le funzioni di segretario verbalizzante ad altro consigliere.

\*\*\*\*\*

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE**) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Serraino Drago Mario in relazione all' istanza n. 127 /2017 G.P. ,delibera di ammettere in via anticipata

e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

N. 832 / 2016 G.P.	N. 76/2017 G.P.	N. 104/ 2017 G.P.	N. 105 / 2017 G.P.	N. 106 / 2017 G.P.	N. 107 / 2017 G.P.
N. 108 / 2017 G.P.	N. 109 / 2017 G.P.	N. 110/ 2017 G.P.	N. 111/ 2017 G.P.	N. 112/ 2017 G.P.	N. 113/ 2017 G.P.
N. 114/ 2017 G.P.	N. 115 / 2017 G.P.	N. 116 / 2017 G.P.	N. 117 / 2017 G.P.	N. 118 / 2017 G.P.	N. 119 / 2017 G.P.
N. 120 / 2017 G.P.	N. 121 / 2017 G.P.	N. 122 / 2017 G.P.	N. 123 / 2017 G.P.	N. 124 / 2017 G.P.	N. 125 / 2017 G.P.
N. 126 / 2017 G.P.	N. 127 / 2017 G.P.	N. 128 / 2017 G.P.	N. 129 / 2017 G.P.	N. 130 / 2017 G.P.	N. 131 / 2017 G.P.
N. 132 / 2017 G.P.	N. 133 / 2017 G.P.	N. 134 / 2017 G.P.	N. 135 / 2017 G.P.	N. 136 / 2017 G.P.	N. 137 / 2017 G.P.
N. 138 / 2017 G.P.	N. 139 / 2017 G.P.	N. 140 / 2017 G.P.	N. 141 / 2017 G.P.	N. 142 / 2017 G.P.	N. 143 / 2017 G.P.
N. 144 / 2017 G.P.	N. 145 / 2017 G.P.	N. 146 / 2017 G.P.	N. 147 / 2017 G.P.	N. 148 / 2017 G.P.	N. 149 / 2017 G.P.
N. 150 / 2017 G.P.	N. 151 / 2017 G.P.	N. 152 / 2017 G.P.	N. 153 / 2017 G.P.	N. 154 / 2017 G.P.	N. 155 / 2017 G.P.
N. 156 / 2017 G.P.	N. 157 / 2017 G.P.	N. 158 / 2017 G.P.			

giusti separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI),** il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07/02/2017 dal Dott. **Gervasi Fabio**, nato ad Alcamo (TP) il 17/07/1983, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio: Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Ad unanimità,

**DELIBERA**

di iscrivere il Dott. **Gervasi Fabio**, nato ad Alcamo (TP) il 17/07/1983, nell'Albo degli Avvocati, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 10/02/2017 dell'Avv. **Labita Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 14/01/1979, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con effetti a decorrere dal 31/12/2016.

Preliminarmente, il Consigliere Segretario ritiene necessario affrontare la questione della decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo, questione rilevante per la conseguente sorte degli obblighi previdenziali che discendono dalla iscrizione all'Albo.

Va innanzitutto premesso che il Consiglio, nell'ambito della propria discrezionalità (e responsabilità), ben può disporre la retroattività degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo. E' evidente che tale potere discrezionale debba essere esercitato con particolare prudenza, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte. Nel caso di specie il richiedente ha espressamente dichiarato di non avere esercitato la professione di avvocato dal 1° gennaio 2017.

Il Consiglio, nel caso in esame, ben può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione derivando in favore dell'interessato un effetto favorevole, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale in favore dell'Ordine. Ma ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la pronuncia del Consiglio, che dispone la cancellazione dall'Albo con effetto retroattivo, è comunque efficace anche rispetto ai terzi interessati fino all'eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell'esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente.

Il Consiglio: Udita la relazione del Consigliere Segretario; Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale: Esaminata in particolare la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr., resa dal richiedente ed attestante il mancato svolgimento di attività professionale a far data dal 01/01/2017; Ritenuto che l'Avv. Labita Leonardo è stato iscritto al n. 887 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 24/02/2015; Ritenuto che nei

confronti dell'Avv. Labita Leonardo non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che l'Avv. Labita Leonardo è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2016; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ad unanimità,

### DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Labita Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 14/01/1979, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016. Avverte che la cancellazione dall'Albo professionale non fa venir meno l'obbligo dell'invio alla Cassa Forense del Modello 5 ancora nell'anno successivo a quello dell'avvenuta cancellazione (Mod. 5/2017) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA NULLA OSTA TRASFERIMENTO ISCRIZIONE DA ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI AD ALBO ORDINARIO TENUTO DA ALTRO ORDINE)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 14/02/2017 dell'Avv. **Agnello Maria Carmen**, nata a Catania (CT) il 08/11/1973, iscritta nell'Elenco Speciale degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, ex art. 23 L. 247/2012, volta ad ottenere, a seguito delle dimissioni dall'incarico di dirigente Avvocato dell'Ufficio Legale dell'A.S.P., il rilascio di nulla osta al trasferimento dell'iscrizione nell'Albo Ordinario tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Catania, nel cui circondario intende fissare il proprio domicilio professionale.

Il Consiglio:

Ritiene che l'istanza, così come formulata, non possa trovare accoglimento.

Infatti, in tema di trasferimento, è necessario precisare quanto segue: il trasferimento dell'iscrizione consta di due procedimenti, l'uno di iscrizione nell'albo di destinazione, l'altro di cancellazione dall'albo di provenienza. Fino all'iscrizione nel nuovo albo il professionista deve risultare iscritto a tutti gli effetti nell'albo di provenienza poiché non deve verificarsi alcuna interruzione rilevante per gli effetti del calcolo dell'anzianità di iscrizione. La contestualità cronologica e giuridica di cancellazione ed iscrizione permette che il trasferimento avvenga senza soluzione di continuità dell'iscrizione.

Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un trasferimento, poiché l'iscrizione presso l'albo speciale per gli avvocati degli enti pubblici rappresenta un'eccezione assolutamente peculiare nella vita dell'avvocato, che

diversamente, non potrebbe contemporaneamente esercitare la professione e mantenere un rapporto di pubblico impiego; l'esercizio dell'attività forense, quindi, è assolutamente limitato agli affari a cui il professionista è addetto.

Da ciò consegue che il trasferimento (*rectius* nuova o re iscrizione) presso un albo ordinario non possa essere assentito, trattandosi, come detto, di albi tra loro differenti per natura e finalità.

Il Consiglio, pertanto, richiamate le disposizioni di cui all'art. 17 comma 9° lett. d) della Legge L. 247/2012; essendo cessato il rapporto di lavoro tra l'Avv. Agnello Maria Carmen, quale responsabile dell'ufficio legale, e la A.S.P di Trapani, a seguito delle dimissioni presentate da costei in data 30/01/2017, ritiene di dover deliberare la cancellazione *ex officio* dell'iscritta che non ha più alcun titolo per esercitare la professione nell'ambito delle precedenti funzioni esercitate.

Pertanto questo Consiglio dell'Ordine, all'unanimità dei presenti alla seduta, dispone d'ufficio la cancellazione dell'Avv.

**Agnello Maria Carmen**, nata a Catania (CT) il 08/11/1973, dall'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, ex art. 23 L. 247/2012, salva la possibilità di iscrizione ad altro albo ordinario presso il cui circondario intenderà fissare il proprio domicilio professionale.

Dispone, altresì, di concedere all'Avv. Agnello Maria Carmen l'esonero dal pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2017, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo pari ad **25,82 (venticinque/82)** dovuto al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 35, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Manda alla segreteria per la notifica del presente provvedimento all'interessata ed all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI**

**AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 08/02/2017 della Dott.ssa

**Ruggirello Serena**, nata ad Erice (TP) il 25/08/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Ruggirello Serena è stata iscritta al n. 2655 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 15/12/2015 per trasferimento dall'Ordine Forense di Parma con l'anzianità di provenienza (08/05/2015); Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa Ruggirello Serena non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Ruggirello Serena è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

## DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Ruggirello Serena**, nata ad Erice (TP) il 25/08/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 14/02/2017 del Dott. **Miceli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 07/04/1988, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

Il Consiglio: Letta l'istanza ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Miceli Antonino è stato iscritto al n. 2485 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/10/2012 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 20/11/2012; Ritenuto che il Dott. Miceli Antonino è stato autorizzato all'esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 17/01/2014 (giuramento: 31 gennaio 2014); Ritenuto che nei confronti del Dott. Miceli Antonino non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che lo stesso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario, ad unanimità,

## DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Miceli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 07/04/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocato abilitati al patrocinio. Dispone, altresì, di concedere al Dott. Miceli Antonino l'esonero dal pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2017.

Avverte che la cancellazione dal Registro Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale. Dispone che la presente delibera venga notificata all'interessato e comunicata alla Presidenza del Tribunale di Trapani

ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al settimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA):**

**ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:**

- Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento del Presidente con il quale è stato autorizzato l'accREDITAMENTO del convegno dal titolo "Norme deontologiche e nuovo procedimento disciplinare", organizzato dalla Scuola di Formazione Forense "Avv. Pietro Drago " di Trapani ed in programma il giorno 23 febbraio 2017 (relatori: Avv. Calogero Termine e Avv. Vito Incalcaterra – componenti del CDD di Palermo) presso il Palazzo di Giustizia di Trapani (Aula Giovanni Falcone). Il Consiglio, fatte proprie le motivazioni e le ragioni d'urgenza di tale provvedimento e, tenuto conto del rispetto delle disposizioni vigenti, delibera di ratificare ad ogni effetto di legge il provvedimento del Presidente di cui in premessa.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO):**

- Il Presidente riferisce che non si è ancora provveduto a versare in favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo la seconda rata, in scadenza il 31/12/2016, dell'importo di € 5.257,00 (50% dell'importo totale 10.514,00) a saldo del contributo per l'anno 2016 a carico dell'Ordine. Il Consiglio prende atto ed autorizza il pagamento in favore dell'Ordine degli Avvocati di Palermo della seconda rata del contributo 2016 per le spese di gestione del C.D.D. di Palermo pari ad € 5.257,00 dando mandato al Presidente per gli adempimenti di competenza.

- L'Avv. Giovanni Liotti, quale componente del C.D.D. di Palermo, con istanza del 27/12/2016, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad € 148,54 per la partecipazione all'incontro E.A.C. tenutosi il 13.05.2016 a Roma (*incontro di formazione per i Consiglieri distrettuali*), giusta deliberazione adottata il 26/10/2016 nel corso della riunione dei Presidenti degli Ordini del Distretto. Il Consiglio delibera di autorizzare il rimborso di € 148,54 in favore dell'Avv. Giovanni Liotti, dando mandato al Presidente per gli adempimenti di competenza.

- L'Avv. Robertomauro Malato, quale componente del C.D.D. di Palermo, con istanza del 28/12/2016, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad € 340,53 per la partecipazione all'incontro E.A.C. tenutosi il 13.05.2016 a Roma ( *incontro di formazione per i Consiglieri distrettuali*), giusta deliberazione adottata il 26/10/2016 nel corso della riunione dei Presidenti degli Ordini del Distretto. Il Consiglio delibera di autorizzare il rimborso di € 340,53 in favore dell'Avv. Robertomauro Malato, dando mandato al Presidente per gli adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al nono punto posto all'O.d.G. (RIVISTE E BANCHE DATI):**

- La Wolters Kluwer Italia s.r.l., con nota del 10/2/2017, ha presentato offerta per il rinnovo dell'abbonamento al sistema giuridico informativo PLURIS, scaduto il 18/02/2017. I contenuti dell'offerta sono:

- Pluris Base (Giurisprudenza/Legislazione/Note a Sentenza/ Quotidiano Giuridico/Formule)
- Dottrina 18 Riviste
- Modulo Civile Commentato ( CC + CPC )
- Modulo Penale Commentato ( CP + CPP )
- OMAGGIO N. 2 Postazioni Aggiuntive

Le Condizioni economiche del rinnovo sono così determinate:

- ABBONAMENTO ANNUALE € 1.200,00 + IVA -
- ABBONAMENTO TRIENNALE € 3.000,00 + IVA

Per l'abbonamento triennale si possono richiedere n. 2 tipi di fatturazione:

- Fattura unica per il triennio con pagamento del totale a 30 gg Ric. Fatt. -
- N. 3 Fatture da € 1.000 + iva per ogni singola annualità con pagamento 30 gg Ric. Fatt.

Il Consiglio, esaminata l'offerta pervenuta, delibera di affidare alla Wolters Kluwer Italia s.r.l. la fornitura dell'abbonamento triennale alla banca dati on line Pluris Base (Giurisprudenza/Legislazione/Note a Sentenza/ Quotidiano Giuridico/Formule) per gli anni 2017, 2018 e 2019 al prezzo di €3.660,00 con un impegno di spesa così ripartito:

- Euro 1220,00, Iva 22% inclusa, nell'esercizio 2017;
- Euro 1220,00, Iva 22% inclusa, nell'esercizio 2018;
- Euro 1220,00, Iva 22% inclusa, nell'esercizio 2019;



Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento in favore della Wolters Kluwer Italia s.r.l. dell'importo di € 1220,00 iva inclusa, quale corrispettivo per l'anno in corso dell'abbonamento alla banca dati on line Pluris Base, dando mandato al Presidente per gli adempimenti di competenza non appena sarà pervenuta regolare fattura elettronica .

\*\*\*\*\*

**§ Passando al decimo punto posto all'O.d.G. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)):**

- L'Ing. Francesco Messina, con nota del 13/2/2017, ha comunicato l'accettazione della proposta di incarico sino al 30/06/2017 quale responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine. La proposta di compenso formulata è di € 350,00 oltre Iva e Cassa. Il Consiglio delibera di conferire all'Ing. Francesco Messina l'incarico sino al 30 giugno 2017 di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine approvando la proposta di compenso formulata .

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (RIMBORSI E FATTURE):**

- L'Avv. Giuseppina Montericcio, con istanza del 07/02/2016, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 382,44 per la partecipazione, in qualità di delegato, al Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini dal 6 all'8 ottobre 2016. Il Consiglio delibera di autorizzare il rimborso di € 382,44 in favore dell'Avv. Giuseppina Montericcio, delegando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

- La ditta World Office di Grillo Pietro ha presentato fattura N. E03 del 06/02/2017 dell'importo di € 120,00 per l'acquisto di N. 3 toner compatibili stampante Samsung ML 3310 in uso presso al sala avvocati dell'Ordine. Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 120,00 della ditta World Office di Grillo Pietro, autorizzando il presidente all'emissione del relativo mandato.

- Battiata Tommaso ha trasmesso fattura N. 1 del 10/02/2017 dell'importo di € 70,00 per l'acquisto di N. 2 Codici Tribuna (Codice Civile e procedura Civile 42 ° edizione – codice penale e procedura penale 46 ° edizione. Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 70,00 in favore di Battiata Tommaso autorizzando il presidente all'emissione del relativo mandato.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (CONTRIBUTI AD ORGANISMI):**

- L'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ha richiesto il Versamento della quota contributiva pari ad € 6,20 relativa all'anno 2017. Il Consiglio delibera il pagamento della quota contributiva 2017 pari ad € 6,20 in favore dell'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni autorizzando il presidente all'emissione del relativo mandato..

\*\*\*\*\*

**§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE "AVV. PIETRO DRAGO):**

Alle ore 14,20 vengono introdotti in adunanza gli avvocati Giannitrapani Giorgio e Sammartano Carlo, in rappresentanza della Scuola Forense ed il Dott. Barraco Vincenzo, commercialista dell'Ordine, per discutere sugli argomenti di seguito indicati:

- Bilanci della Scuola;
- Corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 43 comma 1 della L. 247/2012.

° L'Avv. Serraino deposita i bilanci del 2015 della Scuola Forense.

° L'Avv. Serraino Drago relaziona sull'exkursus normativo e pratico in merito all'obbligatorietà o meno del corso della Scuola forense ex DM 70/2016 e rappresenta che ciascun ordine, nella sua autonomia ed in virtù del potere regolamentare che gli compete, può riservarsi la facoltà di introdurre l'obbligo per i praticanti avvocati di frequenza alla scuola ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, in via integrativa con lo svolgimento della pratica stessa presso uno studio legale e che la scuola può garantire l'organizzazione di un corso della durata di 18 mesi a partire da quest'anno. Qualora questo Consiglio dovesse deliberare di renderlo obbligatorio propone che dall'istituendo corso siano esentati i praticanti che hanno ottenuto ovvero otterranno il diploma di specializzazione per le professioni legali oppure abbiano concluso ovvero concluderanno con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del D. Lgs. N. 69/2013 e succ. mod..

Prende la parola l'Avv. Giannitrapani Giorgio, il quale informa il Consiglio che il consueto corso annuale, per l'anno 2017, è stato regolarmente bandito e ha avuto già inizio nel mese di febbraio e si tiene con le consuete modalità e che, nell'eventualità di dover rendere operativo un corso della durata di 18 mesi, la Scuola ha già predisposto un programma

(che deposita agli atti del Consiglio) che possa contemperare le esigenze del corso annuale con quello della durata di 18 mesi.

Inoltre, viene rappresentata al COA la necessità di sottoscrizione della convenzione tra la Scuola, il Tribunale e l'Università di Palermo per la formazione delle commissioni giudicatrici, i docenti e l'utilizzo dei locali, di cui viene depositata bozza accluso agli atti del Consiglio.

Il Consiglio, preso atto delle superiori dichiarazioni, letto l'art. 34, comma 1, Legge 247/2012 (secondo il quale *"il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni Forensi, nonché dagli soggetti previsti dalla Legge"*) e l'art. 48, comma 1, Legge 247/2012, nella sua autonomia ed in virtù del potere regolamentare che gli compete, **delibera** che i praticanti iscritti a far data dal 03.06.2016 nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Trapani, siano tenuti alla **frequenza obbligatoria** e con profitto dei corsi di formazione di indirizzo professionale della Scuola Forense Avv. Pietro Drago con le eccezioni di cui sopra.

Il Consiglio delibera altresì, di affidare e delegare alla Scuola Forense Avv. Drago il compito di organizzare sin dall'anno 2017 idoneo corso di formazione di indirizzo professionale avente i requisiti previsti dalla Legge 247/2012 e dei successivi regolamenti emessi dal Consiglio Nazionale Forense", se verranno approvati i decreti ministeriali di attuazione.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che alle ore 15,00 il Consigliere Avv. Scarcella Giuseppe abbandona la seduta e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri.

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 14 marzo 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**, alle ore 13,40, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe, Avv. Serraino Drago Mario.

Si dà atto che, con riferimento all'argomento che si va a trattare, il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo ha dichiarato di astenersi e si è allontanato dall'aula consiliare. Pertanto, in sua assenza, assume le funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina. Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

**Si passa quindi all'esame dell'unico punto all'O.d.G. (PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI)**

ed il Consigliere Segretario f.f. comunica che in relazione all'istanza (**Prot. N. 35/17 del 04/01/2017 – F13 N. 1/2017**) presentata dall'Avv. Salvatore Longo nei confronti del Sig=====, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, propone la liquidazione in conformità alla richiesta dell'iscritto. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. **Longo Salvatore (Prot. N. 35/17 del 04/01/2017 – F13 N. 1/2017)** - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =====, =====, per le prestazioni professionali in ambito penale di seguito descritte:

*"Procedimento penale N. 5984/2014 R.G. N.R. - N. 1263/2015 R.G. G.I.P. Tribunale di Trapani"*

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Tenuto conto** della natura della causa, delle questioni trattate, del grado della autorità adita, dell'opera prestata;

**Tenuto conto** dei parametri previsti per l'attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014) e vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Longo Salvatore** del compenso complessivo di €  
=====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.50.

Del che il presente verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

f.to Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola